

Allegato al C.U.n.509 G.S.90 del 2 maggio 2023

Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche
Campionato serie D – Gara n. 4088 del 28/4/2023

La presente decisione trae origine dall'istanza proposta dalla società Grottammare Basketball a.s.d., avverso l'omologazione della Gara n. 4088 del 28/04/2023, relativa al Campionato di Serie D Regionale, a mezzo della quale la predetta società ha chiesto la ripetizione della partita ex art. 94 R.G., giustificata da un presunto errore tecnico compiuto dagli arbitri e/o degli ufficiali di campo.

Preliminarmente, esaminati i termini procedurali di cui all'art. 94 R.G., si ritiene che la società istante abbia regolarmente adempiuto alle prescrizioni ivi contenute, avendo il suo capitano preannunciato il reclamo avverso l'omologazione della partita, apponendo la propria firma nell'apposita casella in calce al referto al termine della gara (art. 94 comma 2) e successivamente inviato, nei termini di regolamento, l'istanza unitamente ai motivi (art. 94 comma 3).

Passando quindi all'esame dell'istanza, si espone quanto segue.

La società Grottammare Basketball a.s.d. deduce con il primo motivo, la sussistenza "*di un presunto errore tecnico degli arbitri e degli ufficiali di campo per erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra e/o l'errata attribuzione della persona che ha compiuto i fatti.*" e, per tale ragione, ai sensi dell'art. 94 del Regolamento di Giustizia, ritiene non doversi omologare il risultato della gara ottenuto sul campo.

Tale motivazione non può essere accolta e per l'effetto va respinta, in quanto la società Grottammare Basketball a.s.d. si è limitata a richiamare, in maniera del tutto generica ed astratta l'art. 94 R.G., lamentando un asserito errore tecnico degli arbitri o degli ufficiali di campo ovvero l'errata attribuzione della persona che avrebbe compiuto i fatti, senza però descrivere e/o indicare in maniera dettagliata, puntuale e precisa, quale sarebbe stato il presunto errore tecnico ed in particolare quale sarebbe stato il punto erroneamente attribuito ad una squadra anziché all'altra. Tra l'altro, dal contenuto del secondo e del terzo motivo, sembrerebbe che le uniche ragioni di doglianza siano riferite alle contestazioni sul malfunzionamento delle attrezzature obbligatorie (mancata sincronizzazione tra cronometro e segnale acustico) che avrebbero portato gli arbitri a convalidare un canestro realizzato allo scadere del tempo di gioco nell'ultima azione della partita, lamentando che "*tra il termine del tempo di gioco e l'azionamento del segnale acustico trascorrevva del tempo che non permetteva agli arbitri e agli ufficiali di campo di giudicare la validità o meno di un canestro; ed eventualmente se ci fosse del tempo residuo da giocare*" e, per tale motivo, a causa del predetto malfunzionamento, "*si sarebbe dovuto proseguire la gara con le attrezzature di riserva*".

Nessuna delle fattispecie sopra descritte e contenute nell'istanza presentata dalla società Grottammare Basketball a.s.d., rientrano tra le ipotesi tassative previste dall'art. 94 R.G. per le quali è legittimo presentare un'istanza avverso l'omologazione di una gara; infatti il comma 4 dell'articolo 94 del Regolamento di Giustizia, statuisce testualmente che "**per tutti i campionati non sono ammesse istanze fondate su presunti errori tecnici degli arbitri e degli ufficiali di campo, ad eccezione del caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra**".

Visto che i motivi di reclamo hanno ad oggetto un presunto malfunzionamento delle attrezzature di gara che avrebbero portato gli arbitri e gli ufficiali di gara a convalidare un canestro nell'ultima azione della gara, in quanto "*il cronometro di gara non era sincronizzato minimamente con il segnale acustico. In particolare tra il termine del tempo di gioco e l'azionamento del segnale acustico trascorrevva del tempo che non permetteva agli arbitri e agli ufficiali di campo di giudicare la validità o meno di un canestro; ed eventualmente se ci fosse del tempo residuo da giocare*" e, per tale motivo, "*si sarebbe dovuto proseguire la gara con le attrezzature di riserva*", il sottoscritto Giudice Sportivo ritiene la presente istanza avverso l'omologazione del risultato della gara n. 4088 del 23 aprile 2023, inammissibile.

Premesso quanto sopra, si rigetta l'ulteriore richiesta avanzata dalla società istante avente ad oggetto l'ammissione della prova video ex art. 83 del Regolamento di Giustizia, atteso che la norma in parola concede agli organi giudicanti la facoltà di utilizzare, tra i mezzi di prova, le immagini video solo nei casi di squalifica, inibizione o radiazione ovvero nel caso che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall'autore dell'infrazione ed ancora per la valutazione di atti di violenza (su deferimento della Procura federale), per comportamenti di particolare gravità dei sostenitori delle squadre non rilevati dagli arbitri (sempre su segnalazione della Procura federale) ed infine nel giudizio conseguente al reclamo avverso il risultato di gara nel solo caso di erronea attribuzione del punto ad una squadra invece che all'altra; l'ipotesi contestata dalla società Grottammare Basketball a.s.d. non rientra in nessuna delle predette casistiche e, di conseguenza, anche la richiesta di prova video va respinta.

Ai sensi dell'art. 88 del R.G., secondo il quale il Giudice Sportivo Territoriale, provvede d'ufficio, in forza delle notizie desumibili dal referto di gara o dall'eventuale relazione supplementare redatta dagli arbitri o dal commissario di campo, ad omologare le gare del relativo Campionato Regionale ovvero pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, in relazione tra l'altro, anche sulla questione avente ad oggetto la regolarità della gara e l'omologazione del relativo risultato, così come quelle inerenti la regolarità dei campi, degli impianti e delle attrezzature, non essendoci segnalazioni desumibili dal referto in merito ad eventuali malfunzionamenti e/o irregolarità delle attrezzature ne da parte degli arbitri ne da parte del commissario di campo (ove presente), dando per scontato che i medesimi abbiano regolarmente adempiuto ai propri obblighi di cui all'art. 23 R.E. Gare (in caso contrario la gara non sarebbe potuta neanche iniziare) e che nessuna irregolarità è stata dai medesimi riscontrata nel corso dello svolgimento della gara stessa (in caso contrario sarebbero state segnalate nel referto di gara e passibili di sanzioni ai sensi dell'art. 40 del R.G.),

PQM

Il Giudice Sportivo, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunciando: -in forza dell'art. 94, comma 4 del Regolamento di Giustizia, respinge l'istanza avanzata dalla società Grottammare Basketball a.s.d. avverso l'omologazione della gara n. 4088 del 28/4/2023, ritenendola inammissibile e, per l'effetto, rigetta anche la richiesta di ripetizione della gara avanzata dalla medesima società.

-Ai sensi dell'art. 83 del Regolamento di Giustizia rigetta l'ulteriore richiesta di ammissione della prova video, in quanto ritenuta anch'essa inammissibile.

-Ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera A) del Regolamento di Giustizia e per l'effetto della pronunciata inammissibilità dell'istanza ex art. 94 presentata dalla società Grottammare Basketball a.s.d, omologa la gara n. 4088 del 28/4/2023 con il risultato conseguito sul campo.

Così deciso in Ancona il 2 maggio 2023

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Robert Egidi



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



SPONSOR



FORNITORI UFFICIALI